

Decreto-legge n. 159/2025: nuove misure di sicurezza per la formazione scuola-lavoro e rafforzamento della cultura della prevenzione

Il decreto-legge n. 159 recante "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*" dedica alcune specifiche misure al sistema educativo e formativo, con l'obiettivo primario di innalzare la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni e rafforzare il ruolo della scuola non solo nell'istruzione, ma anche nella tutela attiva della salute degli studenti.

Diamo conto di seguito delle modifiche di maggior interesse per le istituzioni scolastiche:

Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Sul versante della prevenzione e della formazione, l'articolo 5 modifica l'articolo 11 del D.lgs. n. 81/2008, prevedendo che l'INAIL promuova **campagne informative e progetti formativi specifici** destinati alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare attenzione alla riduzione degli infortuni in *itinere*. **Tali progetti formativi sulla sicurezza saranno integrati organicamente nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica**, in conformità con l'articolo 3 della legge n. 92/2019, modificato dalla legge n. 21/2025, che ha introdotto tra le tematiche da affrontare anche le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Segnaliamo ai colleghi, in tema di **sorveglianza sanitaria**, il nuovo termine di riferimento fissato al 31 dicembre 2026 per provvedere alla rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previa consultazione delle parti sociali (nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 41, D.lgs. n. 81/2008).

Riguardo agli obblighi del datore di lavoro inerenti ai **dispositivi di protezione individuale (DPI)**, si introduce il dovere di provvedere alla manutenzione anche di specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi (nuova lett. a) dell'art. 77, co. 4, D.lgs. n. 81/2008).

Art. 7 - Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

L'articolo 7 è di fondamentale importanza per la gestione dei percorsi di formazione scuola-lavoro, poiché definisce in modo inequivocabile l'ambito della tutela assicurativa e introduce un vincolo operativo stringente sulla tipologia di attività consentite agli studenti. Si stabilisce che la copertura assicurativa INAIL si estende anche agli **infortuni in itinere**, ovvero quelli che possono verificarsi durante il tragitto dall'abitazione dello studente al luogo dove si svolgono le attività formative e viceversa. Ne abbiamo parlato diffusamente nel nostro [comunicato del 3 novembre](#).

Il medesimo articolo introduce un elemento di particolare rilevanza sul piano della sicurezza sostanziale, aggiungendo il co. 784-*novies* all'art. 1 della legge n. 145/2018: le **convenzioni** stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti **non potranno più prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio**, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa stessa. Questa disposizione valorizza la natura prevalentemente orientativa della formazione, che deve mirare all'acquisizione di competenze trasversali attraverso esperienze operative, e non configurarsi come prestazione lavorativa in contesti ad alta pericolosità. Impone anche alla scuola (e in particolare al dirigente scolastico che stipula la convenzione) un onere di *due diligence* connesso all'obbligo di assicurare che il Progetto Formativo Individuale (PFI) dello studente non includa nessuna attività identificata come ad alto rischio nel DVR del partner aziendale.

Più nello specifico, i dirigenti scolastici devono esigere dall'azienda la consegna alla scuola della sezione di DVR inerente alla Formazione scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 1, co. 784-*quater* della legge n. 148/2015, contenente dettagliata individuazione di quali attività possano essere svolte dagli studenti e quali no, perché rientranti tra le lavorazioni ad elevato rischio. Le convenzioni, poi, andranno integrate con richiamo esplicito all'articolo 7 del decreto.

Art. 8 - Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

L'articolo 8 interviene sul piano sociale, istituendo misure di **sostegno economico a favore delle famiglie colpite da incidenti mortali sul lavoro**. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'INAIL è autorizzato a erogare annualmente borse di studio a tutti gli alunni e studenti che risultano titolari di rendita a superstiti per la perdita di un genitore, deceduto a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Gli importi variano da tremila euro per la scuola primaria e secondaria di primo grado, a cinquemila euro per la secondaria di secondo grado e i percorsi leFP, fino a settemila euro per università, AFAM e *ITS Academy*. La borsa è subordinata alla frequenza con profitto e riconosciuta nel limite di spesa di 26 milioni annui.

